



IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA

> la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

> il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e s.m.i;

> il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTI, in particolare:

> il D.P.C.M. 08/03/2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

> il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covit-19”, che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.”;

> il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: “ nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore”;

> la comunicazione del Direttore del Distretto Sanitario di Guastalla dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, assunta al prot. n. 0008971 del 30/03/2020, avente ad oggetto la necessità di ridurre il periodo di osservazione dei feretri rispetto alle 24 ore previste di norma;

> il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

> la Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004 all'oggetto ”Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

> la circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1/4/2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Reggio Emilia e della relativa provincia;

CONSIDERATO che l'obiettivo prioritario dei decreti finora emanati è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, con l'imposizione di misure sempre più restrittive;

RITENUTO che, per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da Covid-19, si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali, dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D.L. n. 9/2020 in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

VISTO

> l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

> l'art. 50 del T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000;

> lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1) fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali citate in premessa, la riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) stabilendolo **in 15 ore**, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n.285/1990 citato in premessa;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune, e trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Ausl di Reggio Emilia;

Dalla Residenza municipale, 02 aprile 2020

IL SINDACO
Luca Vecchi